



IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente rel.
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice
Dott. Claudio Tedeschi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato il 14/7/22 dalla DP Food S.R.L., con sede legale in Roma, via Archimede n. 185, P.I. 02982280592, con il quale ha proposto una domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. ovvero proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che la ricorrente, anche all'esito di espressa sollecitazione del Tribunale, ha prodotto, a corredo di tale ricorso, la relativa documentazione richiesta dalla richiamata norma di riferimento, in specie i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; la determina dell'amministratore raccolta nella forma del verbale notarile;

ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma;

ritenuto che, in ragione dell'accertata sussistenza dei presupposti di legge, possa accogliersi la richiesta di concessione di termine

che può essere determinato come in dispositivo, tenuto conto della assenza di istanze di fallimento e della data di deposito del ricorso;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;

P.Q.M.

visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1 . concede alla società ricorrente **termine fino al 15/12/22** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina **commissario giudiziale** nella persona dell'avv. Tommaso Marvasi, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **dieci giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice designato dal Collegio della somma di € 3.000,00, presumibilmente necessaria per il pagamento delle spese di procedura, disponendo che lo steso venga consegnato al commissario giudiziale (che provvederà a redigere verbale di consegna da depositare nel fascicolo d'ufficio) per la relativa custodia con le modalità più opportune;

3.2. allo scadere del 5/12/22, depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA** sullo stato di predisposizione della proposta definitiva



e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:


- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Roma 23/11/22.

Il Presidente

dott. Stefano Cardinali



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li ...3...0...NOV...2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Aurora De Luca